

## **Deroga al limite massimo di assenze**

Delibera del Collegio Docenti del 12/05/2023

La normativa vigente (DPR 122/2009 e successive integrazioni) dispone che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato". La Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 ha chiarito che il DPR citato prevede come base di riferimento per il calcolo delle presenze il monte orario complessivo di tutte le discipline per ogni anno di corso e non la quota oraria di ciascuna disciplina. Le istituzioni scolastiche peraltro possono stabilire delle deroghe al limite fissato dei tre quarti "...a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati."

Il Collegio docenti stabilisce le seguenti condizioni per eventuali deroghe al limite fissato dei tre quarti:

1. Motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate;
2. Donazioni di sangue;
3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese a livello nazionale che considerano il sabato come giorno di riposo;
5. Per il solo corso serale: motivi di lavoro documentati (ad es. turnazioni di lavoro in orario serale nel corso dell'anno) e che sfiorino per una minima percentuale il totale delle assenze consentito.